

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018  
107/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL  
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IN IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 621/2017/E/EEL)  
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL  
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE  
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009<sup>a</sup> riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2017, 621/2017/E/EEL (di seguito: 621/2017/E/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 621/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento.
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 18 ottobre 2017 (prot. Autorità 34261 del 19 ottobre 2017), ad integrazione della quale con le comunicazioni del 10 novembre 2017 (prot. Autorità 36777 del 10 novembre 2017) e del 21 novembre 2017 (prot. Autorità 38150 del 22 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 621/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 621/2017/E/EEL, tra l’altro, in merito all’assenza di un nesso di causalità tra la propria strategia di programmazione e l’incremento del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*) nonché alla rilevanza dei procedimenti avviati dall’Autorità garante della concorrenza e dei mercati nei confronti di utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate e alle limitate risorse umane e tecnologiche a disposizione della Società, ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze

istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 621/2017/E/EEL, l'Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
  - i. la presenza di unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica appena entrate in esercizio per le quali non era stata avanzata a Terna richiesta di applicazione del periodo di collaudo;
  - ii. problemi nelle comunicazioni con Terna in merito all'attribuzione di un'unità di produzione non rilevante al relativo punto di dispacciamento;
  - iii. la presenza di rettifiche e conguagli, alcuni dei quali già effettuati a luglio 2017 e altri ancora pendenti;
- la Società ha altresì ritenuto l'utilizzo di soglie di tolleranza in valore percentuale discriminatorio nei confronti degli utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione contenuta, suggerendo di compendiare detta soglia con una valutazione dell'incidenza degli sbilanciamenti di ciascun utente del dispacciamento sul sistema elettrico nel suo complesso.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE**

- le informazioni sul portafoglio commerciale acquisite durante il procedimento evidenziano la presenza di punti di prelievo caratterizzati da una variabilità superiore alla soglia standard prevista per le unità di consumo;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica, già utilizzata in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento e non applicata alla Società in sede di adozione della deliberazione 621/2017/E/EEL per anomalie nei dati, alle curve orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla Società, secondo quanto specificato nell'Allegato B al presente provvedimento: tale metodologia personalizza la soglia di tolleranza associata a ciascun mese e a ciascuna zona di mercato, in funzione della variabilità delle curve orarie dei punti di prelievo ivi localizzati;
- la programmazione delle unità di produzione appena entrate in esercizio sconta errori potenzialmente più elevati rispetto alla soglia di tolleranza associata alla corrispondente fonte primaria: in tale ottica il sistema riconosce a tali unità di produzione un periodo di collaudo pari a 6 mesi durante il quale gli sbilanciamenti effettivi sono regolati al prezzo zonale; e sempre in tale ottica l'Autorità, come evidenziato in analoghi procedimenti a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, ha ritenuto opportuno escludere dall'analisi della diligenza le unità di produzione in collaudo;
- le valutazioni sulla diligenza prescindono tuttavia dall'effettiva richiesta o meno del periodo di collaudo: ulteriori dettagli in merito sono riportati nell'Allegato B al presente provvedimento;

- hanno altresì rilevanza, ai fini del presente provvedimento, le problematiche sulla comunicazione con Terna in merito all'attribuzione delle unità di produzione non rilevanti ai relativi punti di dispacciamento secondo quanto dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento;
- la presenza di rettifiche e conguagli non rileva ai fini del presente provvedimento: le correzioni ai dati di misura saranno, invece, tenute in considerazione da Terna che, in sede di determinazione delle partite economiche sottese al presente provvedimento, utilizzerà i dati più aggiornati al momento disponibili;
- l'Autorità non ha ritenuto opportuno utilizzare soglie in valore assoluto, al fine di non creare discriminazioni fra utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione contenuta e utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione più ampia; a tal proposito le soglie di tolleranza sono state identificate sulla base delle prestazioni degli operatori aventi portafogli di dimensione contenuta, analoghe a quelle del portafoglio detenuto dalla Società;
- in tale ottica non può, pertanto, essere accolta la proposta della Società di compendiare la soglia di tolleranza percentuale con valutazioni sull'impatto complessivo degli sbilanciamenti effettivi rispetto al sistema elettrico nel suo complesso: ai fini del presente provvedimento rileva, infatti, come già chiarito nella deliberazione 621/2017/E/EEL, la presenza di un comportamento non diligente; l'impatto effettivo, in termini economici, di detto comportamento sul sistema (correlato anche ai volumi effettivi di sbilanciamento) è, invece, tenuto conto in sede di quantificazione della prescrizione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- gli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 621/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 621/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 621/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

## DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 621/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 621/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di marzo 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di aprile 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*